



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO N. 79 DEL 27/07/2026

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE RIFIUTI COMPETENZA ANNO 2025 -
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE**

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno ventisette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stata approvata la nuova Dotazione Organica del personale;

Dato atto che nel Comune di Balangero non è previsto personale con qualifica dirigenziale;

Richiamato l'art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 30/03/1999, integrata con deliberazione G.C. n. 49 del 22/05/2012, e come modificata da ultimo dalla deliberazione G.C. n. 84 del 11/10/2022;

Visto il Decreto n. 1/2026 e n. 2/2026 del 02/01/2026 per la nomina dei Responsabili dei vari settori comunali, emessi dal Sindaco;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2026 – P.R.O.;

Richiamati:

- la deliberazione di C.C. n. 5 del 22.04.2025 avente ad oggetto "TARI 2025. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO CON CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE." e la deliberazione di C.C. n. 9 del 14.04.2026 avente ad oggetto: "TARI 2026. APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO CON CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE";
- la delibera ARERA n. 386/2023/R/rif che dal 1° gennaio 2024 ha istituito, sul prelievo per la taxa rifiuti, due nuove voci di entrata, di natura perequativa:
 - 1) componente UR1: pari al 0,10 euro per utenza/anno per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - 2) componente UR2: pari a 1,50 euro per utenza/anno per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- la delibera ARERA n. 133/2025/R/rif che dal 1° gennaio 2025 ha introdotto la componente perequativa UR3 (Bonus Sociale Rifiuti) pari a 6,00 euro per utenza/anno a copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del Bonus Sociale per i rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 21/01/2025, n. 24;
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 22 giugno 2021 227/2021/R/com, recante "Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico" e, in particolare, i relativi Allegato A e Allegato C;
- il Decreto Legge 124/2019 convertito in Legge 157/2019, in particolare l'art. 57-bis che ha introdotto il Bonus sociale Rifiuti a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico;
- la delibera Arera n.355/2025 che ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR) e ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l'erogazione del bonus rifiuti aggiornate ed integrate dalla versione 1.3 con deliberazione ARERA del 14/04/2026;
- la delibera ARERA n. 584/2025 che ha disposto l'ulteriore minimizzazione dei flussi di dati relativi al Bonus sociale Rifiuti e l'integrazione e la rettifica degli errori materiali;
- la delibera ARERA n. 02/2026 che ha aggiornato i valori soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali elettrico, gas, idrico e rifiuti dall'01.01.2026;
- il comunicato ARERA del 17.03.2026 che ha chiarito le modalità attuative del bonus e ha definito le modalità operative per l'erogazione dello sconto;

Visti i "chiarimenti applicativi per l'erogazione del bonus rifiuti" pubblicati da ARERA in data 29.04.2026, secondo cui:

- Il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall'utente;
- In nessun caso l'ammontare dell'agevolazione può eccedere il valore della spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente a titolo di TARI-Tariffa corrispettiva;
- Per essere beneficiari del bonus in oggetto l'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;
- Per essere beneficiari del bonus in oggetto l'utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);
- Per essere beneficiari del bonus in oggetto il nucleo deve avere l'agevolazione per una sola utenza, nell'anno di competenza della DSU;
- Il gestore non deve verificare l'indirizzo del nucleo, né la residenza, tali elementi non sono

requisiti di ammissibilità. Solo nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore effettua la verifica sull'indirizzo e applica l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAtè;

- Se nella DSU è presente un unico soggetto che non è intestatario della TARI, il bonus non va erogato perché non è rispettato il primo requisito di ammissibilità;
- Per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;
- Il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l'utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAtè;
- Il gestore ha la facoltà (e non l'obbligo) di trattenere il bonus se l'utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus, fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);
- L'agevolazione deve essere applicata nel documento di riscossione emesso entro il 30 giugno di ogni anno;
- Nei casi in cui venga emesso un solo documento di riscossione dopo il 30 giugno, il bonus sociale deve essere erogato tramite rimessa diretta (con assegno, o altra modalità tracciabile) sempre entro il 30 giugno.

Visto l'elenco dei potenziali beneficiari del bonus sociale in oggetto, così come acquisito dal sistema SGAtè;

Vista l'istruttoria di verifica delle posizioni dei potenziali beneficiari del bonus sociale in oggetto;

Dato atto che gli avvisi di pagamento sono stati emessi dal CISA di Ciriè applicando il bonus sociale rifiuti (bonus TARI), previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025, n. 24, mediante la detrazione dell'agevolazione spettante direttamente sugli avvisi di pagamento, per un importo complessivo pari ad € 1.196,91, come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, nonché riservato;

Dato atto che occorre provvedere ad apposito impegno di spesa per la somma di € 1.196,91 ed alla relativa compensazione;

DETERMINA

Di prendere atto che, come stabilito dal Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Bonus Sociale per disagio economico è stato riconosciuto mediante storno diretto dagli avvisi di pagamento emessi dal CISA di Ciriè con la bollettazione di acconto TARI 2026, a favore dei beneficiari indicati nel prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, ancorché sottratto alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, per un importo complessivo pari ad € 1.196,91.

Di dare atto che la somma di € 1.196,91 trova copertura sul codice meccanografico 12.05.1, cap. 4100.40.1 ad oggetto: "" Riversamento elemento perequativo TARIP - componenti perequativi UR3", del bilancio 2026/2028, gestione RR.P.P..

Di provvedere altresì la riversamento della somma di € 1.196,91 sulla risorsa 1.0101, cap. 250.2.1 ad oggetto: "TARI" del bilancio 2026/2028, gestione competenza.

Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce al presente provvedimento, esprime parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto e ne attesta la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la Rag. Silvia GRIVET FETA' e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0123/345620).

Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
F.to: GRIVET FETA' Silvia